REGOLAMENTO (CEE) N. 436/80 DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1980

recante apertura, ripartizione e modo di gestione di un contingente tariffario comunitario di pomodori freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (marzo-aprile 1980)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 435/80 [1] prevede l'apertura, da parte della Comunità, di un contingente tariffario comunitario di 2 000 tonnellate di pomodori freschi o refrigerati della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico ; che il periodo contingentale va dal 15 novembre al 30 aprile ; che il dazio applicabile entro il limite del contingente è fissato al 4,4 % con una riscossione minima di 0,8 UCE per 100 chilogrammi peso netto ; che questo regolamento è applicabile soltanto dal 1° marzo 1980 ; che, per tale motivo, la clausola « pro rata temporis » è applicabile per la fissazione del volume contingentale per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 1980 ; che si deve aprire un contingente tariffario comunitario di 727 tonnellate per il periodo in questione ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente stesso ; che tuttavia, trattandosi di un contingente tariffario relativamente di piccola entità e di un periodo d'applicazione molto breve, pare possibile assegnare la totalità del volume contingentale alla riserva comunitaria e prevedere la possibilità che gli Stati membri che ne abbiano un fabbisogno prelevino quantitativi appropriati da tale riserva ; che le quote così prelevate dalla riserva devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° marzo e fino al 30 aprile 1980 è aperto nella Comunità un contingente tariffario comunitario di 727 tonnellate per i pomodori, freschi o refrigerati, della sottovoce ex 07.01 M I della tariffa doganale comune, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.

Nei limiti di tale contingente tariffario, il dazio della tariffa doganale comune applicabile a questi prodotti è sospeso al 4,4 % con una riscossione minima di 0,8 UCE per 100 kg peso netto.

2. Il volume del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 costituisce la riserva.

3. Se in uno Stato membro insorge il fabbisogno di prodotti in questione, tale Stato preleva una parte adeguata della riserva, sempreché la consistenza della stessa lo consenta.

4. Le quote prelevate in applicazione del paragrafo 3 valgono sino al 30 aprile 1980.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 1 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

---

[1] Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti nel loro territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni dei prodotti in questione sulle loro aliquote man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle aliquote degli Stati membri viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA